COMUNE DI BOSA

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO CIVICO COMUNALE

Approvato dal Consiglio Comunale in data 22/03/2018 con delibera n. 22

ART. 1 - Premessa

Il presente regolamento istituisce e disciplina il Servizio Civico comunale attraverso l'attivazione e lo svolgimento, nel territorio comunale, di servizi di pubblico interesse e di pubblica utilità esercitate in forma volontaria e flessibile.

Tale servizio rappresenta una risposta concreta alle esigenze del cittadino di ricoprire un ruolo attivo, valorizzando la propria dignità personale, favorendo la sua integrazione sociale e promuovendo il mantenimento ed il potenziamento delle capacità personali.

ART. 2 - Oggetto

Il presente regolamento reca la disciplina dei criteri di accesso al servizio civico comunale, le priorità, i requisiti richiesti, le modalità di svolgimento, le aree di attività, nonché la progettualità individualizzata prevista, l'assegno economico forfettario previsto, l'assicurazione per gli infortuni a favore dei beneficiari degli interventi, la responsabilità civile verso terzi, le penalità, premialità, sospensione e decadenza.

ART. 3 - Finalità

Scopo del servizio civico comunale a prevalente finalità solidaristica, quale forma di sostegno sociale alternativa all'assistenza economica, è quello di garantire il reinserimento sociale ai singoli e nuclei familiari che versano in grave stato di indigenza economica, mediante assegnazione di compiti d'utilità collettiva.

L'intervento è orientato all'integrazione delle risorse a disposizione del singolo o del nucleo in situazione di difficoltà socio-economica, facendo rientrare l'aiuto all'interno di un piano personalizzato predisposto dal servizio sociale comunale, come previsto dalla legge quadro n°328/2000.

Gli interventi tendono in via generale al superamento dello stato di fragilità socio-economica della persona e della famiglia e concorrono alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino, come enunciato dall' art.38 della Costituzione.

L'intervento permette l'avvio di in processo d'aiuto nei confronti del soggetto richiedente che si configura come risorsa di un progetto globale a tutela dell'individuo e/o della famiglia, al fine di:

a) garantire al soggetto in stato di bisogno adeguati mezzi di sussistenza;
b) evitare l'emarginazione di persone e/o nuclei in temporanea difficoltà economica,
c) stimolare e recuperare l'autodeterminazione del soggetto, superando gli interventi assistenzialistici attraverso servizi adeguati al bisogno.

ART. 4 - Criteri di accesso

Il servizio civico comunale è rivolto prioritariamente a coloro che risultano idonei a svolgere attività, che siano privi di un'occupazione o abbiano perso il lavoro, che siano sprovvisti di coperture assicurative o di qualsiasi forma di tutela da parte di altri enti pubblici.

Possono rientrare anche coloro che appartengono a categorie svantaggiate (ex detenuti o ex tossicodipendenti etc.), purché non diversamente assistiti.

Possono accedere al servizio i cittadini in possesso dei seguenti **requisiti**:

- residenza nel Comune di Bosa
- età compresa tra i 18 e i 66 anni

in possesso di ISEE non superiore a **€ 5.500,00 .**

Qualora l'interessato rifiuti ingiustificatamente il progetto personalizzato reputato maggiormente idoneo dal servizio sociale, non potrà beneficiare di nessun'altra linea d'intervento.

Potrà beneficiare dell'inserimento nel servizio civico un solo componente per nucleo familiare.

Non potranno essere ammessi al suddetto servizio le persone che usufruiscono, nello stesso periodo, di altri programmi di inserimento lavorativo o di sostegno al reddito sostenuti da un finanziamento pubblico.

ART. 5 - Settori d'intervento

Le persone ammesse al servizio civico potranno essere utilizzate nell'ambito del territorio comunale per svolgere servizi di utilità collettiva nei seguenti settori, da individuare più specificamente nel piano personalizzato:

- servizi di pulizia e piccole manutenzioni di strutture pubbliche;
- servizi di cura e manutenzione del verde pubblico;
- servizio di pulizia strade, piazze, giardini e in generale, di beni di proprietà comunale;
- servizio di tutoraggio delle attività di servizio civico (con riserva di posti e possesso di specifiche competenze che saranno esplicate nell'avviso pubblico);
- servizio di supporto agli uffici comunali (portierato, fotocopie ecc);
- ogni altra attività che l'Amministrazione comunale ritenga utile promuovere in base alle esigenze del territorio, purché consenta l'inserimento sociale dei soggetti chiamati ad espletarla.

L' attuazione degli interventi programmati avverrà attraverso l'interazione tra servizi sociali e ufficio tecnico comunale.

ART. 6 - Modalità di presentazione della domanda

L' istanza, compilata su apposito modello predisposto dai servizi sociali, deve essere presentata dal richiedente all'ufficio protocollo del Comune, in conformità all'avviso pubblico successivo all'approvazione del presente regolamento, corredata della documentazione richiesta.

Art. 7- Punteggi e priorità formazione della graduatoria

La graduatoria degli aventi diritto sarà formata in base ai seguenti criteri e priorità:

A. <u>ISEE ridefinito del nucleo familiare:</u>

1. da € 0,00 a € 1.000,00 punti 8
2. da € 1000,00 a € 2.000,00 punti 6
3. da € 2000,00 a € 3.000,00 punti 4
4. da € 3000,00 a € 4.000,00 punti 2
5. da € 4000,00 a € 4.500,00 punti 1
6. da € 4500,00 a € 5.500,00 punti 0
7. oltre € 5.500,00 non ammesso

B. <u>Situazione familiare:</u>

- nuclei monogenitoriali punti 2
- figli minori a carico: punti 1 per ogni figlio minore a carico;
- genitori a carico punti 1 per ogni genitore o altro congiunto a carico
- nuclei familiari composti da 1 persona punti 1

I punteggi conseguiti con riferimento alla situazione familiare sono cumulabili tra loro sino a punti 5.

C. <u>Presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare</u>

- punti 1 per ogni portatore di handicap presente nel nucleo familiare con invalidità pari al 100% oppure in condizione di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/92.

D. <u>Residenza:</u>

- punti 1 a favore dei nuclei familiari residenti nel Comune di Bosa da almeno 2 anni.

E. <u>Penalità</u>

Coloro che hanno già svolto il servizio civico nell'annualità precedente mostrando scarso impegno e conseguendo scarsi risultati - come risultanti dalle schede di valutazione redatte dal servizio sociale art. 12 del regolamento - subiranno una penalizzazione mediante la decurtazione di punti dal punteggio complessivo ottenuto:

- Valutazione tra zero e 5 Meno punti 3
- Valutazione tra 6 e 8 Meno punti 2
- Valutazione tra 8 e 11 Meno punti 1

I beneficiari che nell'anno precedente conseguono una valutazione non superiore a 10 saranno inseriti in fondo alla graduatoria.

F. <u>Priorità</u>

In caso di parità di punteggio sarà applicato il seguente ordine di priorità di ammissione:

1. ISEE più basso
2. Data Presentazione della domanda all'ufficio protocollo del comune
3. Anzianità del richiedente

La graduatoria rimane sempre aperta e gli interessati in possesso dei requisiti definiti all'art. 4 possono presentare richiesta in qualsiasi periodo dell'anno con l'utilizzo della modulistica predisposta dall'Ufficio Servizi Sociali. Ogni 4 mesi di ogni anno l'ufficio provvederà all'aggiornamento della graduatoria, in relazione alle istanze presentate secondo l'applicazione dei punteggi e delle priorità del presente articolo. Resta inteso che il servizio civico potrà essere svolto una sola volta nell'arco dell'anno solare.

Art. 8 – Pubblicazione Graduatoria

La graduatoria provvisoria dei beneficiari verrà approvata con determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali e pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune, nonché sul sito istituzionale dell'Ente nel rispetto dei termini di legge. Gli eventuali ricorsi potranno essere presentati entro i suddetti termini di pubblicazione. In assenza di ricorsi si procederà alla conferma definitiva della graduatoria. In caso contrario, si procederà al loro esame, alle eventuali modifiche e alla pubblicazione definitiva.

Il numero delle persone da inserire nel servizio civico verrà definito in rapporto alle risorse finanziarie disponibili nel bilancio comunale.

Art. 9 – Situazioni di straordinarietà

I servizi sociali ai sensi dell'art 2, comma 3 della Legge n.328/2000, nei limiti del 10% delle risorse finanziarie disponibili in bilancio per il servizio civico, previa specifica e motivata valutazione sulle condizioni di disagio del nucleo familiare, possono in via straordinaria ricorrere al servizio civico per situazioni impreviste e di particolare gravità, rivolte ai cittadini i quali accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogate dal sistema integrato di interventi e servizi sociali, a prescindere da quanto stabilito dagli artt. 6 – 7 - 8 del presente regolamento.

Art. 10 - Natura del servizio civico

Il servizio civico comunale si concretizza attraverso attività che non rientrano nel sistema competitivo di mercato. È esercitato con orario limitato e flessibile, adeguato alla condizione, alle esigenze, alle potenzialità, alla progettualità personale.

Le persone che accedono ai benefici del servizio civico devono dichiarare di essere disponibili a prestare la loro opera consapevoli che, in nessun caso, tale prestazione potrà instaurare alcun tipo di rapporto (né subordinato, né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo indeterminato) con l'amministrazione comunale e che il predetto servizio persegue esclusivamente una finalità socio assistenziale.

Art. 11 – Piano d'intervento

Il servizio civico di norma avrà durata di mesi tre, e comunque non più di mesi sei nell'arco dell'anno. Il beneficiario svolgerà l'attività di pubblica utilità e le azioni previste dal progetto individuale secondo le modalità previste dal medesimo piano d'intervento. Il suddetto contributo ammonta mensilmente a **€ 360,00 mensili**. Potrà essere proporzionalmente ridotto, a seguito di valutazione dei servizi sociali, qualora il beneficiario non ottemperi a quanto previsto nel proprio progetto.

In ogni caso, l'importo massimo complessivo erogabile a ciascun destinatario del servizio civico comunale nell'arco del trimestre è pari a € 1.080,00 (salvo emolumenti aggiuntivi per premialità art. 12).

Art. 12 - Premialità

Potranno essere sperimentate forme di premialità a favore dei più meritevoli e risultanti dalle schede di valutazione redatte dal servizio sociale secondo la seguente scala di valori:

A)	Rispetto di quanto previsto nel progetto	Ottimo	Punti 2
		Buono	Punti 1
		Scarso	Punti 0
C)	Presenza in servizio	Ottimo	Punti 2
		Buono	Punti 1
		Scarso	Punti 0
D)	iniziativa personale al miglioramento del proprio benessere	Ottimo	Punti 2
		Buono	Punti 1
		Scarso	Punti 0
E)	capacità di coinvolgersi nel gruppo di lavoro, condividendone metodi e strumenti e operando concretamente per il raggiungimento degli obiettivi	Ottimo	Punti 2
		Buono	Punti 1
		Scarso	Punti 0
F)	impegno dimostrato nella prestazione all'interno del gruppo	Ottimo	Punti 2
		Buono	Punti 1
		Scarso	Punti 0
G)	impegno dimostrato nella prestazione individuale	Ottimo	Punti 2

		Buono	Punti 1
		Scarso	Punti 0
H)	cura di sé e degli strumenti/attrezzature assegnate	Ottimo	Punti 2
		Buono	Punti 1
		Scarso	Punti 0
I)	rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento dei compiti assegnati	Ottimo	Punti 2
		Buono	Punti 1
		Scarso	Punti 0
L)	flessibilità nella gestione delle attività proposte	Ottimo	Punti 2
		Buono	Punti 1
		Scarso	Punti 0
M)	capacità di far emergere le criticità e di trovare soluzioni	Ottimo	Punti 2
		Buono	Punti 1
		Scarso	Punti 0
N)	prontezza nelle comunicazioni relative a difficoltà e impedimenti	Ottimo	Punti 2
		Buono	Punti 1
		Scarso	Punti 0

La premialità si potrà attuare solo a seguito di disponibilità di risorse finanziarie mediante l'assegnazione di un numero aggiuntivo di ore di servizio, con conseguente erogazione di un contributo economico integrativo.

Il servizio aggiuntivo non potrà comunque superare le 10 ore mensili e il contributo economico integrativo non potrà eccedere l'importo di 60,00 euro mensili.

Art. 13- Assicurazioni

Il beneficiario verrà assicurato sia contro gli infortuni che dovesse subire durante lo svolgimento delle attività sia per la responsabilità civile contro terzi.

Art. 14 - Recesso

Sia l'amministrazione comunale che il beneficiario potranno recedere dal progetto per giustificati motivi, senza preavviso e con semplice comunicazione scritta.

In caso di recesso sarà corrisposto il contributo economico per il periodo di effettiva attuazione del progetto.

Il suddetto accordo s'intenderà risolto di diritto nel momento in cui l'utente troverà occupazione lavorativa.

Art.15 - Sospensione

In caso di condotta contraria ai principi di correttezza e/o lesiva della dignità della persona potranno essere applicate, con la garanzia del contraddittorio le seguenti sospensioni senza contributo economico:

- sospensione dal servizio da 3 a 30 giorni, in caso di comportamenti offensivi o irriverenti nei confronti del tutor, operatori sociali, altri beneficiari o cittadini;
- sospensione dal servizio da 1 a 15 giorni, in caso di inosservanza delle direttive impartite;

Art. 16 – Recuperi

Le azioni previste dal progetto e non espletate per le seguenti motivazioni:

- ritardo,
- assenza ingiustificata
- malattia

per poter essere liquidate dovranno essere recuperate.

Art. 17 - Decadenza

Il beneficiario potrà decadere dal diritto al servizio civico nei seguenti casi;

- mancata accettazione dei compiti e delle azioni previste dal progetto;
- grave e/o ripetuta condotta tenuta in violazione dei principi di correttezza e/o lesiva della dignità della persona.
- rifiuto ingiustificato ad accettare il progetto personalizzato di attività reputato maggiormente idoneo dal servizio sociale.

Art. 18 - Verifiche

L'amministrazione comunale effettuerà idonei controlli per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti, confrontando i dati con quelli in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze e mediante confronto con i dati già a disposizione dell'amministrazione Comunale.
Qualora dai controlli dovessero emergere false dichiarazioni o abusi, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Capo VI del DPR 445/2000, il competente Ufficio Servizi Sociali adotterà specifiche misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro recupero integrale.

Sarà compito del Comune verificare che il trasferimento monetario sia destinato a superare le concrete situazioni di povertà ed a garantire l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio dell'intero nucleo familiare.

Saranno trattati nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive integrazioni, tutti i dati dei quali l'Amministrazione Comunale entrerà in possesso nell'ambito delle attività previste nel presente regolamento.

Art. 19 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio a quanto stabilito nelle deliberazioni di giunta regionale n. 40/32 del 22 luglio 2008 e n. 34/31 del 20 luglio 2009 e circolari esplicative, alle disposizioni di legge in materia, nonché, ad ogni altra disposizione integrativa e di dettaglio adottata con deliberazione di giunta comunale e/o provvedimento amministrativo del responsabile di servizio competente.

Le eventuali variazioni e/o integrazioni derivanti da disposizioni normative vincolanti intervenute durante o successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono modificative o integrative delle norme dello stesso qualora con essa contrastanti.

Art. 20 - Finanziamenti per anni successivi

Le risorse economiche per la realizzazione delle attività di servizio civico saranno individuate di anno in anno nel bilancio comunale ovvero in relazione ad apposti finanziamenti regionali se previsti, si applicherà, in quanto compatibile, la disciplina del seguente regolamento.

Le eventuali modifiche degli importi dei benefici economici e delle soglie ISEE di accesso al servizio verranno adottate con deliberazione dell'organo competente.

ART. 21 – Riservatezza e trattamento dei dati

Nel trattamento dei dati personali viene garantita la riservatezza rispetto ai terzi nel rispetto del segreto d'ufficio e professionale come previsto dalle disposizioni di legge vigenti.

I dati acquisiti con le richieste di assistenza economica e sociale saranno trattati e conservati dal Comune di Bosa nel rispetto del D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa correlata alle richieste di accesso alle prestazioni previste dal presente Regolamento.

La raccolta delle informazioni relative al caso seguito è obbligatoria per la fase istruttoria del procedimento e, pertanto, in assenza di essi il provvedimento finale non potrà essere emanato.

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all''art. 7 del D. Lgs. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni – "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti".

I dati raccolti, ad eccezione di quelli sensibili, dovranno essere comunicati all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza e potranno essere comunicati alla Guardia di Finanza per le indagini di competenza.